

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza. Servizio elettorale 21 gennaio 2009, prot. n. 847

Commissione elettorale comunale. Sostituzione di un consigliere in seno alla commissione a seguito della costituzione di un nuovo gruppo politico

Il Segretario comunale chiede un parere in ordine alla possibilità, per il Consiglio comunale, di provvedere alla revoca della nomina, in seno alla Commissione Elettorale Comunale, di un consigliere, prima appartenente alla maggioranza ed ora passato alla minoranza, in modo da ripristinare l'equilibrio politico in seno alla C.E.C.

Chiede inoltre se, nel caso positivo, debba essere dato avvio al procedimento, ai sensi della legge 241/1990.

In proposito si osserva che il T.U. 223/1967, disciplinando il meccanismo di nomina dei componenti della C.E.C. (artt. 12 e 13 del D.P.R. 223/1967), assicura la presenza di un consigliere di minoranza, mentre non prevede che vada mantenuto nel tempo l'equilibrio politico in seno alla stessa. Il Consiglio di Stato (Adunanza generale 31 agosto 1967, n. 969), sottolinea come il legislatore abbia inteso assicurare *"la partecipazione delle minoranze nelle Commissioni elettorali comunali all'atto della formazione di tali organi collegiali nonché al momento della loro totale rinnovazione, giacché essi una volta costituiti operano secondo i principi comuni che disciplinano l'attività di ogni collegio amministrativo senza che abbia più rilievo alcuno la provenienza dei singoli componenti"*.

Il richiamo al parere del Consiglio di Stato n. 969/1967 è effettuato anche dall'ANCI che, nel rispondere ad un quesito analogo a quello prospettato dal Comune (parere del 26 ottobre 2006 consultabile all'indirizzo www.ancirisponde.ancite.it), ricorda come il consigliere eletto a componente della C.E.C. conserva la carica sino alla conclusione del mandato, salvo il solo caso di decadenza per assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive o la perdita della carica di consigliere comunale. A riprova dell'impossibilità di sostituire i membri della C.E.C. per questioni di equilibrio politico, l'ANCI ricorda che il divieto di sostituzione si estende anche al componente di minoranza, perché la rappresentanza della stessa è assicurata solo al momento dell'elezione della commissione e potrebbe venir meno nel corso del mandato. A maggior ragione potrebbe venir meno l'equilibrio politico tra le parti, non espressamente tutelato dalle norme di legge.

Pertanto, la C.E.C. rimane in carica nella sua composizione originaria fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio comunale. Peraltro, i consiglieri eletti a componenti della C.E.C. non vengono nemmeno surrogati allorché cessino dalla funzione di componente o di consigliere comunale, in quanto l'organo continua nella sua composizione originaria, fino a che i membri effettivi e supplenti non siano ridotti in numero inferiore a quello previsto per la validità delle riunioni.

Conseguentemente, non deve essere dato avvio ad alcun procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

Conclusivamente, si richiama quanto espresso dal Consiglio di Stato nel proprio parere, per ricordare che l'attività della C.E.C., come quella di ogni altro collegio amministrativo, dovrà correttamente svolgersi senza che abbia alcun rilievo l'originaria provenienza dei singoli componenti.